

REGIONE BASILICATA



REGIONE CALABRIA

ALLEGATO II

PROTOCOLLO D'INTESA

**Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), art. 30; Legge n. 394/1991, art. 12.
Iter procedimentale per l'istruttoria del Piano del Parco Nazionale del Pollino.**

DISCIPLINARE TECNICO

Art. 1 – Il presente Disciplinare Tecnico (di seguito D.T.) costituisce parte integrante del Protocollo d'Intesa tra la Regione Basilicata e la Regione Calabria, sottoscritto in data, ed è relativo all'iter procedimentale per l'istruttoria del Piano del Parco Nazionale del Pollino, ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), art 30 e della Legge n. 394/1991 (e s.m.i.), art. 12.

Art. 2 – Il D.T. individua e definisce, ispirandosi a principi di economicità, di efficacia e di semplificazione, così come indicato all'art. 11, comma 4, del D.L.vo n. 152/2006, un procedimento unico coordinato tra il procedimento di cui allo stesso D.L.vo n. 152/2006 per la Valutazione Ambientale Strategica (comprensiva, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello stesso D.L.vo, della Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) del Piano del Parco Nazionale del Pollino ed il procedimento di cui all'art. 12 della L. n. 394/1991 per la approvazione dello stesso Piano, a cui le due Amministrazioni Regionali si uniformano per opportune ragioni di omogeneità procedurale.

Art. 3 – Il D.T. definisce:

- a. lo schema organizzativo del procedimento unico coordinato;
- b. gli attori del procedimento;
- c. le attività degli attori;
- d. i soggetti con competenze ambientali da coinvolgere nel procedimento;
- e. le fasi del procedimento;
- f. i criteri di analisi e di valutazione del Piano.


Art. 4 – Schema organizzativo.

Lo schema organizzativo del procedimento unico coordinato si articola nelle fasi seguenti:

- a. individuazione dei soggetti con competenze ambientali
- b. consultazione preliminare
- c. redazione del Rapporto Ambientale, del Piano, della Sintesi non tecnica del RA
- d. acquisizione del parere paesaggistico
- e. adozione del Piano da parte delle Regioni
- f. pubblicità e acquisizione delle osservazioni
- g. parere dell'Ente Parco sulle osservazioni
- h. valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della consultazione



REGIONE BASILICATA



REGIONE CALABRIA

- i. revisione del Piano
- j. intesa Regione/Ente Parco/Comuni
- k. approvazione del Piano da parte delle Regioni
- l. informazione sulla decisione


Art. 5 – Gli attori del procedimento.

Gli attori del procedimento unico coordinato, quali Autorità coinvolte nel procedimento definite ai sensi dell'art. 5 (lettere p, q, r) del D.L.vo 152/2006, sono:

1. **Autorità Proponente**, quale soggetto titolare della proposta di Piano: Ente Parco Nazionale del Pollino;
2. **Autorità Procedente**, quale articolazione funzionale dell'Amministrazione regionale titolare del procedimento istruttorio del Piano ai sensi dell'art. 12 della L. n. 394/1991:
 - 2.1. per la Regione Basilicata: Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti - Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura;
 - 2.2. per la Regione Calabria: Dipartimento Politiche dell'Ambiente - Settore 3 - Servizio 5;
3. **Autorità Competente**, quale articolazione funzionale dell'Amministrazione regionale titolare del procedimento istruttorio del Piano di cui all'art. 11 e segg. del D.L.vo 152/2006:
 - 3.1 per la Regione Basilicata: Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti - Ufficio Compatibilità Ambientale;
 - 3.2 per la Regione Calabria: Dipartimento Politiche dell'Ambiente - Settore 2 - Servizio 3.

Art. 6 – Le attività degli attori.

1. L'**Autorità Proponente**, oltre a redigere il Rapporto Ambientale Preliminare (di seguito RAP), il Rapporto Ambientale definitivo (di seguito RA), il Piano del Parco e le sue eventuali modifiche alla luce del parere motivato, svolge azione di raccordo tra le due Regioni nell'ambito dell'iter procedimentale. All'Ente Parco spetta, quindi, il compito di:
 - a. collaborare con le Autorità Competenti e con le Autorità Procedenti per l'individuazione dei soggetti con competenze ambientali, ai sensi dell'art. 11, comma 2 lettera b, del D.L.vo 152/2006;
 - b. inviare il RAP ai soggetti con competenze ambientali individuati congiuntamente con le Autorità Competenti e con le Autorità Procedenti;



REGIONE BASILICATA




REGIONE CALABRIA

- c. collaborare con le Autorità Competenti e con le Autorità Procedenti per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (RA), ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L.vo 152/2006;
 - d. richiedere il parere paesaggistico;
 - e. provvedere alle attività di pubblicizzazione nelle varie fasi occorrenti;
 - f. acquisire, catalogare e sintetizzare i contributi e le osservazioni pervenute;
2. Le **Autorità Procedenti** svolgono le seguenti funzioni:
- a. collaborano con le Autorità Competenti e con l'Autorità Proponente per l'individuazione dei soggetti con competenze ambientali, ai sensi dell'art. 11, comma 2 lettera b, del D.L.vo 152/2006;
 - b. collaborano con le Autorità Competenti e con l'Autorità Proponente per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (RA), ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L.vo 152/2006;
 - c. collaborano con le Autorità Competenti per le attività tecnico-istruttorie del Piano, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.L.vo 152/2006;
 - d. curano l'istruttoria per l'adozione del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L. n. 394/1991, per la Regione di appartenenza;
 - e. curano l'istruttoria per l'approvazione del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 394/1991, per la Regione di appartenenza;
3. Le **Autorità Competenti** svolgono le seguenti funzioni:
- a. individuano, in collaborazione con l'Autorità Proponente e con le Autorità Procedenti, i soggetti con competenze ambientali, ai sensi dell'art. 11, comma 2 lettera b, del D.L.vo 152/2006;
 - b. definiscono, in collaborazione con l'Autorità Proponente e con le Autorità Procedenti, la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L.vo 152/2006;
 - c. svolgono, in collaborazione con le Autorità Procedenti, le attività tecnico-istruttorie ed esprimono il parere motivato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.L.vo 152/2006, relativamente alla Regione di appartenenza;
 - d. inviano il parere motivato, unitamente al Piano e a tutta la documentazione acquisita nel corso della consultazione, alle Autorità Procedenti per i successivi adempimenti, ai sensi dell'art. 16 del D.L.vo 152/2006, relativamente alla Regione di appartenenza;

Art. 7 - I soggetti con competenze ambientali.

I soggetti con competenze ambientali da coinvolgere nella consultazione in merito al Rapporto Ambientale Preliminare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L.vo n. 152/2006, saranno individuati collegialmente dagli attori del procedimento tra le seguenti tipologie:



REGIONE BASILICATA




REGIONE CALABRIA

- Comuni territorialmente interessati, ricadenti in tutto o in parte nel perimetro del Parco, e relative entità di aggregazione che li ricomprendono;
- Comuni territorialmente contermini al perimetro del Parco, e relative entità di aggregazione che li ricomprendono;
- Province territorialmente interessate (articolazioni funzionali dell'Amministrazione provinciale tematicamente competenti in materia di pianificazione territoriale, tutela del territorio, gestione delle risorse naturali);
- Province territorialmente contermini al perimetro del Parco (articolazioni funzionali dell'Amministrazione provinciale tematicamente competenti in materia di pianificazione territoriale, tutela del territorio, gestione delle risorse naturali);
- Articolazioni funzionali delle Amministrazioni regionali della Basilicata e della Calabria tematicamente competenti in materia di pianificazione territoriale, tutela ambientale, valorizzazione e gestione delle risorse naturali;
- Enti di diritto pubblico ed economico, a valenza regionale e interregionale, tematicamente competenti in materia di programmazione e gestione delle risorse idriche e di difesa del suolo (A.d.B.; Consorzi di Bonifica; etc.);
- Enti di diritto pubblico territorialmente competenti in materia di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro (aziende sanitarie locali);
- Enti di diritto pubblico tematicamente competenti in materia di acquisizione, gestione e monitoraggio dei dati ambientali (ARPA);
- Articolazioni locali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, territorialmente competenti in materia di paesaggio, archeologia e beni culturali;
- Articolazioni locali del Corpo Forestale dello Stato, territorialmente competenti in materia di tutela della natura e della biodiversità, nella prevenzione e nella repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare.

ART. 8 – Le fasi del procedimento.

Di seguito sono illustrate nel dettaglio le fasi relative allo schema organizzativo del procedimento.

1. **Individuazione dei soggetti con competenze ambientali.** Gli attori del procedimento, congiuntamente, individuano i soggetti con competenze ambientali, definiti ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. s, del D.L.vo n. 152/2006;
2. **Consultazione preliminare.** Si articola nelle seguenti attività:
 - a. invio, a cura dell'Autorità Proponente, del RAP ai soggetti con competenze ambientali per la richiesta dei relativi contributi (da trasmettere, entro i successivi trenta giorni, alla stessa Autorità Proponente);



REGIONE BASILICATA



REGIONE CALABRIA

- b. catalogazione e classificazione sintetica, a cura dell'Autorità Proponente, dei contributi pervenuti;
 - c. le Autorità Competenti, congiuntamente ed in collaborazione con le Autorità Procedenti, sulla base dei contributi pervenuti, forniscono all'Autorità Proponente le indicazioni circa la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.
3. **Redazione del Rapporto Ambientale, del Piano, della Sintesi non tecnica del RA.** Sulla base degli esiti della consultazione preliminare, l'Autorità Proponente provvede alla redazione del Rapporto Ambientale, del Piano e della Sintesi non tecnica del RA;
 4. **Acquisizione del parere paesaggistico.** L'Autorità Proponente inoltra agli uffici competenti delle Amministrazioni regionali l'istanza di parere paesaggistico, ai sensi del D.L.vo n. 42 del 2004 e relative norme regionali correlate;
 5. **Adozione del Piano da parte delle Regioni.** Sulla base dell'istruttoria condivisa tra le Autorità Procedenti e le Autorità Competenti, ciascuna Regione adotta il Piano, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L. n. 394/1991;
 6. **Pubblicità e acquisizione delle osservazioni.** L'Autorità Proponente, di concerto con le Autorità Procedenti e con le Autorità Competenti, cura la pubblicazione della proposta di Piano, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.L.vo n. 152/2006;
 7. **Parere dell'Ente Parco sulle osservazioni.** L'Autorità Proponente procede alla catalogazione e classificazione sintetica delle osservazioni pervenute ed esprime il proprio parere sulle osservazioni, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della L. n. 394/1991;
 8. **Valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della consultazione.** Le Autorità Competenti, di concerto tra di loro ed in collaborazione con le Autorità Procedenti e con l'Autorità Proponente, conducono le attività tecnico-istruttorie, di cui all'art. 15, comma 1, del D.L.vo 152/2006 ed all'art. 12, comma 4, della L. n. 394/1991, ed esprimono il parere motivato conclusivo;
 9. **Revisione del Piano.** Sulla base del parere conclusivo, l'Autorità Proponente provvede alla revisione della proposta di Piano, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.L.vo 152/2006;
 10. **Intesa Regioni/Ente Parco/Comuni.** Le Autorità Procedenti, in collaborazione con le Autorità Competenti, curano l'intesa delle Regioni con l'Ente Parco e con i Comuni interessati, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della L. n. 394/1991;
 11. **Approvazione del Piano da parte delle Regioni.** Sulla base dell'istruttoria condivisa tra le Autorità Procedenti e le Autorità Competenti relativa al parere motivato conclusivo ed alle intese conseguite, ciascuna Regione approva il Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della L. n. 394/1991;



REGIONE BASILICATA



REGIONE CALABRIA

12. Informazione sulla decisione. L'Autorità Proponente cura la pubblicazione, ai sensi dell'art. 17 del D.L.vo 152/2006 e dell'art. 12, comma 8, della L. n. 394/1991, dei provvedimenti di approvazione unitamente al parere motivato e alla dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo sono state integrate nel Piano le considerazioni ambientali e sono state adottate le misure di monitoraggio dell'attuazione del Piano e del contesto ambientale.

Art. 9 – Criteri di analisi e di valutazione del Piano.

Entrambe le Regioni conducono l'istruttoria del Piano, dall'analisi documentale (RAP, RA definitivo, Piano, pareri ed osservazioni) all'espressione del parere motivato, all'adozione e alla successiva approvazione, con attività opportunamente coordinate secondo i criteri di seguito specificati:

- a. l'analisi del Rapporto Ambientale Preliminare, nonché quella del Piano e del connesso Rapporto Ambientale, vengono svolte autonomamente da ciascuna Regione al fine di individuare sia gli interventi che caratterizzano ciascun ambito territoriale, sia quelli che costituiscono localizzazione esclusiva;
- b. la valutazione della documentazione di Piano e delle osservazioni acquisite nel corso del procedimento viene svolta di concerto tra le due Regioni per quanto attiene a tutto ciò che può assumere valenza transregionale sia in termini di localizzazione degli interventi che di effetti ambientali indotti;
- c. la valutazione della proposta di Piano viene svolta autonomamente da ciascuna Regione per quanto concerne gli interventi che caratterizzano solo ciascun ambito territoriale di competenza;
- d. per ciascuna Regione, nel parere motivato conclusivo sarà enucleata la parte istruttoria valutativa della proposta di Piano di non specifica attinenza all'ambito territoriale di propria competenza;
- e. le pubblicazioni degli avvisi e della decisione vengono curate dall'Autorità Proponente, secondo contenuti e modalità precedentemente condivisi con le Autorità Procedenti e le Autorità Competenti;
- f. ciascuna Regione adotta e, successivamente, approva il Piano con propri provvedimenti.